

(N. 2135)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro
(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1952

Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Per le esigenze dei servizi del Sottosegretariato di Stato per le pensioni di guerra, la Presidenza del Consiglio dei ministri, stante il tassativo divieto di assumere nuovo personale non di ruolo contenuto nel decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 e nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sin dal luglio 1948, con circolare telegrafica n. 66453-18035-2-1, stabilì che le varie amministrazioni mettessero a disposizione personale di ruolo e non di ruolo esuberante ai propri bisogni.

Fu così possibile ai Servizi delle pensioni di guerra rafforzare la compagine dei dipendenti impiegati, immettendo soprattutto personale non di ruolo che venne successivamente trasferito nei contingenti del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Peraltro non tutto il personale non di ruolo utilizzato dalle pensioni di guerra ha potuto conseguire una stabile destinazione e d'altra parte tali unità si sono rese edotte delle proprie mansioni, per cui il loro eventuale allontanamento, oltre che dannoso ai singoli, sarebbe di pregiudizio all'Amministrazione che li ospita.

Pertanto con l'articolo 1 l'unito disegno di legge dispone che il personale di che trattasi,

compreso anche quello di ruolo, del quale non è stata ancora regolarizzata la posizione ai fini amministrativi, è considerato distaccato nella posizione di comando per i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Con l'articolo 2 si fa speciale menzione del personale già dipendente dalla Croce Rossa e dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione e si stabiliscono i criteri del trattamento giuridico ed economico.

L'articolo 3 fa carico al Tesoro di rimborsare le spese relative al trattamento economico sostenute dagli Enti di appartenenza di detto personale.

L'articolo 4 autorizza il Ministro per il tesoro ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

L'articolo 5 fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge al quale, onorevoli colleghi, confido non mancherete di dare la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo di altra amministrazione che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi temporaneamente utilizzato presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, è considerato distaccato nella posizione di « comando », salvo, per quello non di ruolo, la cui assegnazione non sia stata disposta a seguito di trasferimento.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla Croce Rossa e dalle sezioni provinciali dell'Alimentazione utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge dai predetti servizi della Direzione generale delle pensioni di guer-

ra, al quale sarà mantenuto il rispettivo trattamento giuridico ed economico organicamente spettante.

Art. 3.

L'onere relativo al trattamento economico del personale indicato nei precedenti articoli sarà rimborsato a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale addetto ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.